



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. N° 46 del 24 FEB. 2016

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	PIANO COMUNALE AMIANTO. L. R. 29/04/2014, N. 10. CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE 14/01/2016.
----------	--

L'anno duemila sedici, il giorno ventiquattro, del mese di Febbraio, con inizio alle ore 14,20, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

N.	Cognome e Nome		Pres.	Ass.
1	CARUSO Basilio	Sindaco – Presidente	X	
2	GERMANELLI Tindaro	Assessore	X	
3	GAGLIO Francesco	Assessore	X	
4	MAUROTTO Michela	Assessore		X
5	GUIDARA Carmelo	Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Registro Generale Proposte 46/2016

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

N. ord. della proposta 01/2016

15/02/2016

OGGETTO: PIANO COMUNALE AMIANTO. L. R. 29/04/2014, N. 10. CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE 14/01/2016.

Premesso che:

- la L. R. n. 10 del 29 Aprile 2014, ha previsto, per i Comuni, l'obbligo di adottare il "Piano comunale amianto";
- con Circolare del 22 Luglio 2015, pubblicata sulla G. U. R. S. n. 32 del 7 Agosto 2015, la Regione Siciliana ha stabilito le linee guida per la redazione del " Piano comunale amianto"
- con nota prot. n. 1797 del 10 Febbraio 2016, il Sig. Sindaco ha dato mandato a questo Servizio di redigere gli atti necessari per addivenire, in tempi brevissimi, all'approvazione del "Piano comunale amianto";

Rilevato che:

- con la Legge n. 257 del 27 Marzo 1992 è stata disposta la dismissione della produzione, del commercio, dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei materiali che lo contengono;
- fino all'entrata in vigore della Legge n. 257/92, l'amianto è stato ampiamente utilizzato per le proprietà tecnologiche che conferiva ai materiali nei quali era presente e che, pertanto, è ancora largamente diffuso nel territorio nazionale;



- il D. P. R. 8 Agosto 1994, pubblicato sulla G. U. R. I. Serie Generale n.251 del 26-10-1994, stabilisce obblighi di censimento per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, mentre il censimento ha carattere facoltativo per le singole unità abitative private e che in tali unità abitative i proprietari potranno essere invitati a fornire gli elementi informativi in loro possesso;
- il D. M. 6 Settembre 1994 specifica che deve essere compilata una scheda di sopralluogo separatamente per ciascun'area dell'edificio in cui sono presenti materiali contenenti amianto, nella quale i fattori considerati devono consentire di valutare l'eventuale danneggiamento o degrado del materiale e la possibilità che il materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato;
- il Decreto del Ministero della Sanità 14 Maggio 1996, reca le normative e le metodologie tecniche per gli interventi di bonifica con particolare riguardo a quelli intesi a rendere innocuo l'amianto secondo l' art. 5, comma 1, lettera f) della Legge 257/92;

Constatato che:

le analisi basate sul Registro Nazionale Mesoteliomi - istituito ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 308 del 2002 - indicano che i dati di incidenza di malattie correlate alla presenza di amianto, nella popolazione sono di 3,8 e 1,5 casi all'anno per 100.000 persone (rispettivamente, per gli uomini e le donne), mentre per i soggetti che professionalmente sono stati esposti all'amianto l'incidenza è 100-1000 volte superiore;

che, pertanto, gli effetti sulla salute sono particolarmente evidenti nei lavoratori che hanno svolto attività di lavorazione dell'amianto, ovvero nei soggetti posti a contatto con la componente friabile ed esposti alla conseguente dispersione ed all'inalazione, per via aerea, delle fibre - estremamente volatili - mentre la presenza di coperture, con amianto compatto, è elemento di ben minore criticità sanitaria;

- la vigente normativa in materia, anche se non obbliga la dismissione dei manufatti che lo contengono, prevede l'adozione di programmi di controllo e di verifica finalizzati ad assicurare nel tempo l'integrità dei manufatti per scongiurare

il rischio di aereo dispersione delle fibre di amianto sia nei locali, che nell'ambiente;

- la valutazione del rischio, da effettuarsi dove sono presenti materiali contenenti amianto, comporta operazioni tecniche ed oneri economici che ricadono sui proprietari degli edifici interessati;

-l'attività di smaltimento dell'amianto, al fine di determinare i tempi entro cui effettuare tale smaltimento, prevenire rischi per la salute, e contrastare fenomeni di illecito ambientale, può essere preceduta da apposita valutazione sullo stato di conservazione,;

- i rifiuti contenenti amianto devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente.

Per quanto premesso:


PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Di approvare l'allegato "Piano comunale amianto".

Di trasmettere copia della presente e del relativo allegato all'Ufficio amianto del Dipartimento regionale di Protezione Civile.

Il Responsabile del servizio di polizia municipale

Dr. Daniele Nastasi



IL PROPONENTE



PIANO COMUNALE AMIANTO

ART. 1 - PREMESSA

Sino al 1994, l'amianto, per le caratteristiche di resistenza al calore, agli acidi ed agli alcali, oltre che per l'economicità e la praticità di utilizzo, era ampiamente utilizzato nell'industria, nei trasporti e nell'edilizia.

A seguito accertata pericolosità delle fibre rilasciate nell'aria dai prodotti contenenti amianto, con Legge n. 257/92 è stata disposta la dismissione della produzione, del commercio, dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzo dell'amianto e dei materiali che lo contengono. Tuttavia, poiché fino all'entrata in vigore della L. n. 257/92, l'amianto è stato ampiamente impiegato, i materiali che lo contengono, sono ancora largamente diffusi nel territorio nazionale.

ART. 2 - OBIETTIVI DEL PIANO COMUNALE AMIANTO

Gli obiettivi del piano sono:

- a) Informazione.
- b) Tipizzazione dei materiali contenenti amianto.
- c) Definizione dei livelli di pericolosità.
- d) Censimento e classificazione di tutti i siti, edifici, impianti, manufatti e materiali contenenti amianto.
- e) Prevenzione e contrasto smaltimento illecito.
- f) Tutela diretta ed indiretta della salute e della sicurezza dei cittadini.
- g) Interventi di bonifica.

ART. 3 - INFORMAZIONE

- 1) L'amianto o asbesto è un minerale che comprende un gruppo di silicati fibrosi caratterizzati da elevata resistenza al fuoco, al calore, agli acidi, agli alcalini. È presente in natura sotto forma di roccia madre dalla quale si ottiene attraverso attività estrattive e di trasformazione. La roccia estrattiva può appartenere a due gruppi minerali: il serpentino, da cui deriva il crisotilo o amianto bianco, e gli anfiboli, dal quale si ottengono l'amosite o amianto grigio e la crocidolite o amianto blu.

- 2) L'amianto, per le sue caratteristiche, è stato ampiamente utilizzato nel settore industriale. Il più noto prodotto scaturito dall'impiego industriale dell'amianto è il cemento-amianto, detto anche fibrocemento, comunemente conosciuto come "Eternit" (il marchio del più diffuso prodotto industriale contenente fibre di amianto commercializzato in Italia dal 1907 al 1994). Esso è un materiale compatto realizzato con una miscela di cemento e fibre di amianto, caratterizzato da un'elevata resistenza al fuoco, alla corrosione, alla temperatura, ed agli agenti atmosferici.
- 3) La presenza di manufatti in cemento-amianto o asbesto non costituisce di per se un rischio sanitario e/o ambientale, poiché il potenziale nocivo di tali materiali è correlato dalla dispersione aerea delle fibre ed alla conseguente, possibile, inalazione. In condizioni d'inerzia i manufatti in cemento amianto non rilasciano fibre. La cessione di fibre è conseguente alla perdita di compattezza del manufatto in cemento amianto o asbesto che, normalmente, deriva da induzioni meccaniche esterne (dischi abrasivi, frese, trapani, martelli demolitori) ed anche da sollecitazioni effettuate con attrezzi manuali (martelli, mazze, punteruoli). Ove i manufatti in cemento-amianto siano in buono stato di conservazione e non venga alterato il loro stato di quiete, il rischio di rilascio di fibre rimane insignificante.
- 4) L'esposizione al pericolo dell'amianto, pertanto, riguarda quanti entrano a contatto con le polveri sottili o fibre che si disperdono nell'aria, ovvero i soggetti attivi impegnati nella filiera produttiva – dall'estrazione, alla trasformazione, all'impiego nella sua forma friabile – e i soggetti passivi – quali i residenti nelle aree immediatamente prossime agli insediamenti produttivi – terzi esposti all'inalazione.
- 5) La crescente consapevolezza che le fibre di amianto, ove inalate, si insediano negli alveoli polmonari, causando gravi patologie (asbestosi, mesotelioma pleurico, carcinoma polmonare) ha condotto all'emissione della L. n. 257 del 27 Marzo 1992, "*Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*" che ha disposto la dismissione della produzione, del commercio, dell'estrazione,

dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei materiali che lo contengono.

ART.4 - TIPIZZAZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

L'amianto ed i materiali che lo contengono possono ritrovarsi, a tutt'oggi, nell'ambiente in due tipologie come segue:

- a) Amianto in matrice friabile, ossia materiale sbriciolabile e/o polverizzabile a semplice pressione manuale e/o per effetto di agenti atmosferici, con presenza presunta nell'ambiente pari al 10% del totale, concentrazione prevalente nelle aree industriali e/o presso insediamenti produttivi, manufatti tipici in matrice friabile sono guarnizioni e coibentazioni di tubazioni, caldaie e forni;
- b) Amianto in matrice compatta, ovvero materiale sbriciolabile e/o polverizzabile attraverso sollecitazioni meccaniche, con presenza presunta nell'ambiente pari al 90% del totale, concentrazione prevalente negli insediamenti abitativi urbani e rurali, negli edifici non abitativi pubblici e privati, manufatti tipici in matrice compatta sono coperture, pannelli prefabbricati, canne fumarie, tubazioni e serbatoi per l'acqua;

ART. 5 - DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITA'

- 1) La pericolosità dei materiali contenenti amianto è correlata alla potenziale dispersione per via aerea delle fibre ed alla conseguente inalazione da parte dei soggetti esposti, per ragioni professionali e/o socio ambientali, al contatto con tali elementi.
- 2) I materiali in matrice friabile, caratterizzati da scarsa resistenza alle sollecitazioni, hanno un'elevata capacità di dispersione delle fibre ed un alto potenziale di pericolosità per la salute.
- 3) I materiali in matrice compatta, costituiscono elemento di ben minore criticità sanitaria poiché, in condizioni di inerzia, hanno un bassissimo potenziale di dispersione di fibre nell'ambiente. Tuttavia, la cattiva gestione nella manutenzione, i processi di lavorazione e/o di sollecitazione meccanica, determinandone la frammentazione e/o la polverizzazione, li rendono pericolosi per la salute.

ART. 6 - CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE

- 1) Il censimento e la classificazione possono avvenire tramite auto notifica od attraverso segnalazione attraverso il web da farsi a cura del proprietario del sito entro centottanta giorni, oppure a mezzo accertamento da parte dell'Ente. Gli accertamenti diretti saranno svolti, in via preliminare, dal personale della Polizia Municipale, nel corso delle attività istituzionali esterne di interfaccia, e completate, nel dettaglio, secondo i criteri di cui all'art. 9, dal personale dell'Ufficio comunale competente.
- 2) Il censimento e la classificazione devono contenere le seguenti informazioni minime:
 - a) Anagrafica del sito (individuazione catastale, localizzazione, proprietario);
 - b) Tipizzazione del sito (edificio pubblico o privato, area libera pubblica o privata);
 - c) Tipologia dei materiali (lastre, tubazioni, serbatoi, ecc);
 - d) Quantificazione del materiale;
 - e) Consistenza (friabile o compatto);
 - f) Stato di conservazione (integro o deteriorato);
 - g) Accessibilità del sito;
 - h) Interventi di bonifica effettuati (confinamento, sovra copertura, rimozione parziale).
- 3) Per garantire la diffusione del presente piano, sensibilizzare a riguardo la cittadinanza e favorire l'auto notifica, l'U.R.P. pubblicherà sul sito istituzionale dell'Ente, in una sezione dedicata, il presente piano e renderà disponibile in forma pubblica, tramite web ed a mezzo distribuzione in formato cartaceo, un apposito modulo standard conforme alla legge, da compilare, in duplice copia, in ogni sua parte con tutti i dati utili ai fini di una corretta valutazione finale, e trasmettere al Comune.
- 4) L'Ufficio Comunale competente trasmetterà una copia delle schede pervenute e /o redatte all'A.R.P.A. competente per territorio, e ne tratterà una copia, per gli adempimenti di legge.

ART. 7 - TUTELA DIRETTA ED INDIRETTA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

Il censimento, la classificazione e la mappatura dei siti e dei manufatti ove sono presenti materiali contenenti fibre di amianto, rimane determinante per la tutela diretta ed indiretta della salute dei cittadini, siano essi soggetti ad esposizione attiva o passiva, poiché consente una gestione controllata di tali materiali e li sottrae ad azioni ed attività improprie dalle quali potrebbero scaturire ripercussioni sanitarie ed ambientali deleterie e pericolose.

ART. 8 - PREVENZIONE E CONTRASTO SMALTIMENTO ILLECITO

Sebbene i materiali contenenti fibre di amianto, in condizioni d'inerzia, non integrino un'emergenza sanitaria, la mappatura dei siti e dei manufatti ove essi sono presenti, consente di prevenire e contrastare l'illecito smaltimento che potrebbe derivarne, in caso di attività di manutenzione, rimozione, smonto, dismissione.

ART. 9 - INTERVENTI DI BONIFICA

Acquisiti i dati sulle localizzazione dei siti con presenza di amianto, sulle quantità presenti, sullo stato di usura, sulla tipologia, ovvero se in forma friabile o compatta, l'Ufficio Comunale competente, sulla scorta di appropriata valutazione, avvierà un programma di interventi per classi di priorità sulla scorta dei seguenti fondamentali:

- 1) Tipologia del materiale (compatto o friabile);
- 2) Presenza di confinamento;
- 3) Stato d'usura e/o di conservazione;
- 4) Accessibilità;
- 5) Destinazione d'uso;

Il programma dovrà prevedere le azioni da attuare (monitoraggio periodico, confinamento, rimozione, trasporto, stoccaggio, conferimento all'impianto regionale di trasformazione di cui all'art. 14 della L.R. n. 10/2014), sarà aggiornato annualmente e trasmesso all'Ufficio Regionale Amianto, anche al fini di ottenere i finanziamenti previsti dall'art. n. 10 della L.R. n. 10/2014.


Entro il 31 Dicembre di ogni anno l'Ufficio Comunale competente dovrà rendicontare all'Ufficio Regionale Amianto i risultati conseguiti e trasmettere l'eventuale aggiornamento del Piano.

ART. 10 - SANZIONI

La mancata comunicazione dei dati previsti dal presente Piano, sulla presenza di amianto e/o la non collaborazione e partecipazione alle iniziative finalizzate all'eliminazione definitiva di materiale amianto da siti contaminati, nel rispetto della normativa di settore vigente e delle direttive impartite dalla Regione -Agenzia regionale Protezione Ambiente Dipartimento di Protezione Civile - e la violazione degli obblighi previsti, comporta l'applicazione di sanzioni di cui all'articolo 15, della legge n. 257 del 27 Marzo 1992.

Il Responsabile del servizio di polizia municipale

Dr. Daniele Nastasi




In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole.

Data 24 FEB. 2016

IL RESPONSABILE DI P.O.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta che precede è meritevole di approvazione;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito dall'art.1, comma 1°, lettera i) della L. R. 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;
con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva stante l'urgenza espressa nella proposta.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale,</p> <p style="text-align: center;">C E R T I F I C A</p> <p>Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.</p> <p>Dalla Residenza Municipale, li</p> <p style="text-align: center;">IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
---	---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____

Sant'Angelo di Brolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' esecutiva dal 24 FEB. 2016 perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale (L. R. n.44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).

Sant'Angelo di Brolo, li

24 FEB. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

